



## COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

PROVINCIA DI MILANO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza N. 8 del 6.7.1973 stra ordinaria di 1<sup>a</sup> conv. - seduta pubbl.OGGETTO : REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI. APPROVAZIONE.

L'anno millenovecentosettantatre addi sei del mese di luglio alle ore 21.-- nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, con avviso notificato il 27.6. e 4.7.1973

All'appello risultano :

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Pasetti Gino	1		16) Villani Michelangelo	11	
2) Manzoni GianCarlo	2		17) Calisto Domenico	-	6
3) Ferrari Giuseppe	3		18) Eusobio Mario	12	
4) Meazza Gaetano	4		19) Corbellini Achille	13	
5) Beccaria Alessandro	-	1	20) Pozzoli GianLuca	14	
6) Morosini G. Battista	-	2	21) Fortunati Giovanni	15	
7) Saletta Antonio	5		22) Basellini Giorgio	16	
8) Cantoni Franco	6		23) Calafiore Giuseppe	17	
9) Zelioli Giuseppe	-	3	24) Rusconi Vittorio Franco	18	
10) Maietti Sante	7		25) Aramini Erminio	19	
11) Altrocchi Pietro	8		26) Biffi G. Franco	-	7
12) Invernizzi Francesco	-	4	27) Damiani Liborio	-	8
13) Pasetti Pietro	-	5	28) Dosio Maria	-	9
14) Scarioni Francesco	9		29) Mascheroni Ettore	-	10
15) Cei Alberto	10		30) Lodigiani Angelo	-	11
			TOTALI	19	11

Assiste il Segretario Comunale suppl. dott. proc. GianMaria Menzani

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. Gino Pasetti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono assunti all'ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i Consiglieri signori:

Scarioni Francesco - Eusobio Mario e Cei Alberto -

Esce dall'aula il consigliere Fortunati - Presenti nr. 18 -

-----

L'Assessore Ing. Gaetano Meazza illustra il provvedimento, sulla base di quelle che sono state le risultanze dell'apposita Commissione.

Intervengono i consiglieri:

EUSOBIO - che chiede che nel Regolamento venga inserita una norma che preveda come le ditte debbano eseguire le varie specie di lavori e forniture secondo quelli che sono i prezzi stabiliti dalla Amministrazione Comunale sentita la Commissione Cimiteriale, onde evitare ingiustificate richieste di prezzo.

MANZONI - che avanza una serie di rilievi di carattere formale e di precisazioni puntuali agli artt. 2, 8, 22, 34, 35, 36, 97 g).

RUSCONI - che pone l'attenzione sull'art. 70: "Cessazione della sepoltura" - 'Allo scadere della sepoltura o in casi di rinuncia o decadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno' - invita il Consiglio Comunale a voler considerare l'opportunità di permettere la possibilità di un passaggio del monumento e delle opere ai congiunti.

SINDACO e BASELLINI - che rilevano come l'art. 70 sia posto per evitare sempre possibili speculazioni.

Non avendo più nessun consigliere chiesto di intervenire, il Sindaco pone in votazione la deliberazione, facendo presente che la G.M. intende accettare i rilievi e le modifiche proposte dal consigliere EUSOBIO e dell'Assessore MANZONI, ma non quelle del consigliere RUSCONI, per i motivi di cui sopra.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore;

Preso visione della bozza di Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Funebri e Cimiteriali;

Visti gli interventi già addietro riportati;

Con 16 (sedici) voti favorevoli e 2 (due) astenuti ( Rusconi e Aramini) su n. 18 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di approvare, siccome approva, il nuovo testo del Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Funebri e Cimiteriali composto di n. 101 articoli che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante.

IL PRESIDENTE

dott. Gino Pasetti

L' ANZIANO

Cav. G. Carlo Manzoni

IL SEGRETARIO

dott. proc. G. M. Menzani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno \_\_\_\_\_ con  
\_\_\_\_\_ senza opposizioni.  
è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 18 Luglio 1973  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 18 Luglio 1973  
al 2 Agosto 1973

Dalla Residenza Municipale, addì 18 Luglio 1973

Visto: IL SINDACO

dott. Gino Pasetti

V.

IL SEGRETARIO COMUNALE

r ag. Angelo Savarè

REGIONE LOMBARDIA  
Comitato Regionale di Controllo  
Sezione di Milano

Nr. 84263/AG di prot.

atti nr. 89814

Il Collegio, nella seduta del giorno 28 Settembre 1973, esaminata la deliberazione; vista la nota 14/9/73 che fa parte integrante dell'atto, prende atto.

P.C.C IL SEGRETARIO: (F.to) Tumbiolo

Ripubblicata dal 24/10/1973 al 25/11/1973, senza opposizioni.

S. Angelo Lodigiano, il 26/11/1973

IL SEGRETARIO CAPO

ELI (dr. proc. G. M. Menzani)



# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

## CAPITOLO 1°

### DENUNCIA DECESSI

#### ART. 1. - DENUNCIA DECESSI.

I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle ore 24 del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, il sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### ART. 2. - DENUNCIA DECESSI PER CAUSE NATURALI, ACCIDENTALI, DELITTUOSE.

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso ~~avvenuto da~~ persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### ART. 3. - MORTE PRESUNTA.

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere posta accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### ART. 4. - DICHIARAZIONE MEDICA DI MORTE.

A termine della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che

secondo la loro scienza e coscienza nè è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero dell'Interno di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'articolo 365 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte dell'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 5. - RINVENIMENTO DI MEMBRA.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti alla Autorità Giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### ART. 6. - MEDICO NECROSCOPO.

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario incaricato dal Sindaco.

La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### ART. 7. - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE.

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

**ART. 8. - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO, ECC.**

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Ufficiale Sanitario.

**ART. 9. - DECESSI PER CAUSA DELITTUOSA.**

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante come quello che avrà effettuata la visita necroscopica, hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, comprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

**ART. 10. - INUMAZIONE DI PARTI DI CORPO UMANO.**

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

**ART. 11. - NATI MORTI.**

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti di concepimento espulsi dopo il 4<sup>o</sup> mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7<sup>o</sup> mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

**ART. 12. - RISCONTRO DIAGNOSTICO - AUTOPSIE.**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sani-

taria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione od ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla distruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 85 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Medico Provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, e a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante - ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali dovranno evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere lo accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza (legge 15 febbraio 1961, n.83).

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n.1880. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

CAPITOLO II<sup>^</sup>  
PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13. - PERIODO DI OSSERVAZIONE ORDINARIA.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri, con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

ART. 14. - PERIODO DI OSSERVAZIONE STRAORDINARIA.

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico visitatore, ed anche eventualmente dall'Ufficiale Sanitario, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che non oltrepasserà però le 48 ore.

ART. 15. - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva, diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 16. - NORME DA OSSERVARSI DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

Durante il periodo di osservazione di un cadavere è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 7, 9, del presente Regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non

dopo il periodo indicati negli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

#### ART. 17. - CAMERA MORTUARIA.

Nella camera mortuaria del cimitero, possono ricever~~si~~ si i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di tem po necessario;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sul la pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

#### ART. 18 - ASSISTENZA SALME NELLA CAMERA MORTUARIA.

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 17.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà proy veduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### CAPITOLO III<sup>^</sup>

#### DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

#### ART. 19. - DEPOSIZIONE NEL FERETRO.

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### ART. 20. - CONTENUTO DEL FERETRO.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

#### ART. 21. - VESTIMENTO DEI CADAVERI.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvilluppato in un lenzuolo.

#### ART. 22. - CARATTERISTICHE DEI FERETRI.

I feretri, da dispor~~si~~ si nelle sepolture comuni ad inumazio

ne devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, ~~o di piombo~~ (1) ~~o di piombo~~, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario. (1) Inserire: "o a 15 decimi di millimetri, se di piombo..."

#### ART. 23 - TARGA DI RICONOSCIMENTO.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

#### CAPITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

#### ART. 24. - ESCLUSIVA DEL SERVIZIO.

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è eseguito con diritto di privativa da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge 15/10/1925, n. 2578 ed esercito in economia od in appalto.

Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerali sia per trasporto diretto, con o senza corteo, ai cimiteri, ai locali di osservazione, agli scali ferroviari, alle abitazioni in caso di morte in ospedale, alberghi, ecc.

Il trasporto in altro Comune fatto da privati autorizzati, è subordinato al pagamento del diritto fisso di privativa stabilito in tariffa.

Le Amministrazioni militari possono effettuare trasporti

di salme di militari con mezzi propri ed in esenzione del citato diritto fisso.

L'esclusività del servizio comprende il trasporto dei nati morti, tale trasporto però sarà fatto senza cerimonia funebre direttamente dalla abitazione, dalla clinica o dall'Ospedale al cimitero.

#### ART. 25 - CONSISTENZA DEL TRASPORTO.

Il trasporto a secondo della richiesta degli interessati e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione, istituto ospedaliero, ecc. quindi o il corteo alla chiesa, con sosta per le esequie ordinarie, o il trasporto diretto al cimitero, o, se funerals civile, il corteo fino al posto prestabilito dal Sindaco per la sosta, infine il proseguimento al cimitero e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

#### ART. 26. - TRASPORTO SALME ALLA CAMERA MORTUARIA O AL CIMITERO.

Il trasporto delle salme dal luogo di decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero sarà eseguito a cura del Comune, con mezzi riconosciuti convenienti dal punto di vista sanitario e civile dal Sindaco.

Quando debbansi compiere cerimonie religiose il cadavere viene trasportato dall'abitazione del defunto alla chiesa, dove deve rimanere solo per il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie. Qualora, però, il cadavere si trovi in stato di avanzata putrefazione non sarà portato in chiesa, ma si permetterà soltanto che vi sia fermato davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

E' proibito interrompere o disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre e del corteo.

#### ART. 27. - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

Tanto il Comune, quanto altri Enti o persone autorizzate dal Comune, che nel trasporto dei cadaveri si valgano di carri appositi, avranno cura che i medesimi siano internamente foderati di lamiera metallica e siano facilmente lavabili. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario, il quale deve controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. I carri funebri sono di due tipi: nero per gli adul-

ti e bianco per i minori di anni dieci.

ART. 28. - SIMBOLI RELIGIOSI.

Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica.

A richiesta dei famigliari del defunto ed a proprie spese può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa e possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

ART. 29. - ORARIO TRASPORTO SALME.

L'ora dei trasporti funebri è fissata dai parenti del defunto in accordo con L'Ufficio Vigilanza Urbana e con i sacerdoti della Chiesa Cattolica o Ministri di altri culti.

ART. 30. - POSIZIONE DELLE CORONE.

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni, di cui sono provvisti i mezzi di trasporto funebri.

E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori o similari con decorazioni civili, militari, cavalleresche e religiose del defunto.

Per i trasporti fuori Comune nonè consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'autofunebre.

ART. 31. - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE.

Le persone incaricate del trasporto di un cadavere devono essere munite di un certificato di autorizzazione del Sindaco contenente nome, cognome, paternità, età, comune di origine del defunto, da consegnarsi al custode del cimitero.

ART. 32. - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DI DISPORRE DEI FUNERALI.

Nel disporre della salma e dei funerali ha la prevalenza la volontà del defunto inquanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti. Se successivamente il coniuge passa a seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali altri provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura del coniuge defunto.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafe, esumazioni, trasferimenti ed estumulazioni.

**ART. 33. - TRASPORTO DI DECEDUTI IN SOLITUDINE.**

Le salme di persone decedute in solitudine nella propria abitazione, negli ospedali o istituti, non richieste dai congiunti, per il funerale, sono trasportate gratuitamente al cimitero.

**ART. 34. - TRASPORTO DAL LUOGO DI DECESSO.**

**ART. 34. - TRASPORTO DI PERSONE DECEDUTE FUORI ABITAZIONE.**

Quando non esistono specifiche diverse disposizioni di legge, il Sindaco può autorizzare il trasporto del defunto dal luogo del decesso all'abitazione. Di norma, prima dei funerali, la salma in cassa chiusa ed a mezzo di un autofurgone, viene portata alla abitazione.

Il trasporto deve effettuarsi con personale del civico obitorio, o da persone previamente autorizzate. Questi trasporti si effettuano senza corteo.

Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo dovrà muovere da detta sede.

Obitorio o da persone previamente autorizzate. Questi trasporti e quelli previsti dall'articolo precedente si effettuano senza corteo.

**ART. 37. - TRASPORTO DI PERSONE DECEDUTE IN ALBERGO.**

I trasporti delle persone decedute in alberghi devono eseguirsi, prima delle ore 6 nei mesi da maggio a settembre, e prima delle ore 7 negli altri mesi.

Tali trasporti sono eseguiti senza corteo.

**ART. 36. - TRASPORTO DA ALTRI COMUNI.**

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione da concedersi dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, devono essere trasportate direttamente al cimitero. Il custode accerterà la regolarità dei documenti, lo stato del feretro e che questo abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura.

**ART. 37. - TRASPORTI DI RESTI E CENERI.**

Il trasporto dei resti o di ceneri in altri Comuni è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

I resti o le ceneri devono essere posti in una cassetta di metallo sigillata e racchiusa in altra di legno e consegnata a persona responsabile, munita dei documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.

Il trasporto può essere effettuato con vettura privata.

**ART. 38. - CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO FERETRI DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE. TRASPORTO SALME DA E PER L'ESTERO.**

Sono richiamate tutte le disposizioni di cui agli artt. 22 e seguenti del R.D. 21.12.1942, n.1880 relative al confezionamento del feretro nel caso di trasporto di persone morte per malattie infettive, diffuse nonchè di trasporto di salme in o da un paese estero.

**ART. 39. - CORTEO FUNEBRE.**

Il corteo funebre si svolge al passo; segue il minor percorso possibile, evitando possibilmente l'attraversamento delle vie di maggior traffico.

Il Sindaco può autorizzare deroga, in casi eccezionali.

**ART. 40. - DISCIPLINA DEL CORTEO.**

L'Ufficio di Vigilanza dirige il corteo, organizza il servizio, cura che lo stesso si svolga con ordine e decoro.

**ART. 41. - PERCORSO DEL TRASPORTO FUNEBRE.**

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonia o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

ART. 42. - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 43. - REGISTRO AUTORIZZAZIONI.

Il custode del cimitero deve trattenere, in regola cronologica e numerica, le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine della fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

ART. 44. - CAMERA MORTUARIA.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati.

ART. 45. - SISTEMA DELLA SEPOLTURA.

Le sepolture possono essere ad inumazione ed a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra secondo le norme dell'art. 47 e successivi del Reg.Gen.Pol.Mortuaria.

Sono tumulazione le sepolture nelle apposite edicole, cappelle, colombari e giardini all'aperto o in tomba di famiglia, secondo le norme di cui all'art.55 e successivi del Reg.Gen.Pol.Mortuaria.

CAPITOLO V

CIMITERI

ART. 46. - ZONE SPECIALI.

Nel cimitero devono essere riservate zone per:

- a) - Caduti di guerra militari e civili;
- b) - Vittime di pubbliche calamità;
- c) - Appartenenti a comunità professanti culti diversi da quello cattolico.

**ART. 47. - SEPOLTURE - CONCETTO DELLA CONCESSIONE.**

Le sepolture sono gratuite o a pagamento; perpetue o temporanee.

Il cimitero, ai sensi degli artt. 823, 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune assegna al privato una determinata area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura, con diritto d'uso di cui all'art. 71 del Reg. Gen. di Pol. Mortuaria.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

Il concessionario può usare con i vincoli di Regolamento, dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare o impiegare per esigenze di servizio.

**ART. 48. - SEPOLTURE GRATUITE.**

Le sepolture gratuite sono effettuate in campo o giardino comune ed i feretri devono avere le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 22 del presente Regolamento e dell'art. 47 e successivi del Reg. Gen. di Pol. Mortuaria. La loro durata è di anni quindici. Quindi i resti saranno esumati e posti nell'ossario comune.

**ART. 49. - SEPOLTURE A PAGAMENTO.**

Le sepolture perpetue a pagamento riguardano spazi per costruzioni di edicole, cappelle, colombari ed ossari.

Le sepolture temporanee a pagamento riguardano giardini per inumazioni singole o doppie.

**ART. 50. - DIRITTO DI SEPOLCRO.**

Il diritto di sepolcro non può essere ceduto o trasmesso a terzi. Tutto ciò che è posto su una tomba individuale o collettiva, perpetua o temporanea, è fuori commercio.

**ART. 51. - SEPOLTURE INDIVIDUALI TRENTENNALI E PERPETUE.**

Soltanto nelle sepolture individuali trentennali e perpetue sono ammesse tumulazioni di salme, resti o ceneri in sovrapposizione ad altra di parente od affine.

E' consentita la concessione in assegno di sovrapposizioni a persone viventi purchè si tratti di parenti od affini.

**ART. 52. - SEPOLTURE COLLETTIVE PERPETUE.**

Le sepolture collettive perpetue sono ammesse soltanto per le tumulazioni in edicola e cappelle.

**ART. 53. - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SEPOLCRO.**

Entro un anno dalla morte del concessionario, e comunque prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, gli aventi diritto alla tumulazione in una sepoltura collettiva perpetua dovranno designare tra di loro un rappresentante che assuma verso il Comune l'esercizio di diritto e gli obblighi inerenti alla concessione.

Se la nomina del rappresentante non viene fatta dagli aventi diritto nel termine sopra indicato, vi provvederà il Sindaco, ferma la responsabilità indivisibile di tutti gli aventi diritto per gli obblighi derivanti dalla concessione.

**ART. 54. - SEPOLTURE SOCIALI PERPETUE.**

Sono ammesse le sepolture sociali perpetue soltanto in edicole e cappelle per gli appartenenti ad associazioni o comunità.

**ART. 55. - CHIUSURA DELLE SEPOLTURE COLLETTIVE PERPETUE.**

Quando tutti i loculi di una sepoltura collettiva perpetua saranno occupati o più non esistano aventi diritto, la sepoltura stessa sarà chiusa definitivamente.

**ART. 56. - SEPOLTURE INDIVIDUALI TEMPORANEE A PAGAMENTO.**

Le sepolture individuali temporanee a pagamento si distinguono in:

- giardini quindicinali
- " trentennali

Per questi tipi di sepolture, alla scadenza è ammesso il rinnovo della concessione.

**ART. 57. - ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE A PAGAMENTO.**

Le sepolture a pagamento vengono concesse seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Comune e possono anche essere concesse in assegno a persone viventi.

**ART. 58. - PAGAMENTI E DEPOSITI.**

All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento il concessionario deve versare al Civico Tesoriere:

- a) - L'importo previsto dalle tariffe in vigore al momento della concessione;
- b) - Costituire presso lo stesso un deposito infruttifero a garanzia della costruzione dei manufatti di cui all'art. 49 e a risarcimento di eventuali danni arrecati, da determinarsi dalla G.M. con regolare atto deliberativo.

**ART. 59. - CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE A PAGAMENTO.**

La concessione delle sepolture a pagamento è condizionata alla approvazione dei progetti di costruzione delle edicole, cappelle, colombari, ossari e dei monumenti.

**ART. 60. - MANUTENZIONE E DECORO DELLE SEPOLTURE.**

Le sepolture a pagamento, e in genere ogni segno funebre, devono essere conservati in uno stato decoroso a cura del concessionario.

In caso contrario l'A.C. potrà porre in essere le opere indispensabili alla decorosa conservazione addebitando le spese al concessionario.

**ART. 61. - INTESTAZIONE DELLE SEPOLTURE COLLETTIVE.**

Le sepolture collettive devono recare visibile la indicazione del nome di famiglia del concessionario.

L'intestazione non potrà essere modificata.

**ART. 62. - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.**

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 63. - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o ceneri in altra nell'ambito del cimitero od in cimitero di altro Comune.

ART. 64. - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dalla G.M. per:

- a) Mancata costruzione dell'edicola, cappella, colombario, ossario e giardino o mancata erezione del monumento entro tre anni dalla data dei versamenti di cui all'art. 59 del presente Regolamento;
- b) Grave inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- c) Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- d) Abbandono della sepoltura.

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

ART. 65. - REVOCA DELLA CONCESSIONE.

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale.

Revoca

In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

ART. 66. - TRASLAZIONE DI SALME, RESTI O CENERI DALLE SEPOLTURE DECADUTE.

Nei casi di decadenza ~~o revoca~~<sup>(1)</sup> delle concessioni, di cui agli artt. 64 e 65<sup>(1)</sup> del presente Regolamento, si provvederà a traslare, con le norme di cui al Regolamento Generale di Polizia Mortuaria R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880;

- a) - Per le sepolture perpetue;  
Le salme in giardino quindicennale;  
I resti o le ceneri in celletta d'ossario.

(1) c.f. Dm. c.c. n. 239 del 13-11-1978

L'Art. 65 viene soppresso e sostituito dal seguente:

"" La concessione, sia perpetua che temporanea, può essere revocata per esigenze di ordine generale. In tal caso viene assegnata al-

- b) - Per le sepolture temporanee  
Le salme in giardino quindicinale;  
I resti in ossario comune.

**ART. 67. - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO A GARANZIA.**

Il deposito previsto dall'art. 58/b del presente Regolamento, verrà restituito quando tutte le opere per le costruzioni di cui all'art. 49 del presente Regolamento e per la erezione del monumento, siano state riscontrate conformi al progetto approvato; sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno, sia stato eliminato ogni danneggiamento a monumenti, lapidi, piantagioni, viali, ecc. occasionato dalle opere di costruzione.

Il deposito verrà restituito nel caso di rinuncia della concessione previsto dall'art. 63 purchè non sia trascorso un triennio dalla data della sua costituzione.

Il deposito non verrà restituito nei casi di decadenza della concessione previsti dall'art. 64.

**ART. 68. - CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA.**

Allo scadere della sepoltura o in casi di rinuncia o decadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

**ART. 69. - DESTINAZIONE DEI MATERIALI.**

Tutto ciò che passa in proprietà del Comune, a termini dell'articolo precedente, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni dei cimiteri.

Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate.

E' facoltà del Sindaco destinare i residuati ad Enti religiosi, Opere Pie o ad altri Enti purchè questi diano affidamento di provvedere ad una decorosa destinazione dei materiali, di non cederli a terzi e impiegarli in opere non contrastanti con il culto dei morti.

**ART. 70. - DESTINAZIONE DELLE SEPOLTURE COLLETTIVE DI PREGIO  
ARTISTICO O STORICO.**

Il Consiglio Comunale delibera la destinazione delle sepolture collettive decadute, riconosciute di valore artistico o storico.

**ART. 71. - SEPOLTURE PROVVISORIE.**

Il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria in una sepoltura collettiva perpetua di una salma di persona estranea in caso di emergenza quando vi sia in costruzione una edicola, cappella, colombario, oscario o giardino, destinati a raccogliere in modo definitivo la salma per la quale viene concessa la sepoltura provvisoria.

**ART. 72. - SALME INDECOMPOSTE.**

Le salme indecomposte, rinvenute in seguito ad esumazione ordinaria o ad estumulazione, dovranno essere nuovamente inumate.

**CAPITOLO VI  
COMMISSIONE PER L'EDILIZIA CIMITERIALE**

**ART. 73. - COMMISSIONE PER L'EDILIZIA CIMITERIALE**

E' istituita una Commissione consultiva per l'edilizia cimiteriale composta da cinque membri.

Ne fanno parte di diritto il Sindaco o per esso un assessore delegato, con funzioni di Presidente.

Gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio Comunale, anche fuori dal suo seno, con esclusivo riguardo alla competenza tecnico-artistica.

La Commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con il Consiglio Comunale che l'ha eletta. Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio Tecnico a ciò delegato dal Sindaco.

**ART. 74. - ATTRIBUZIONI**

La Commissione esamina i progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cappelle, monumenti lapidi, ecc. nel cimitero del Comune.

Alla stessa è pure demandato di dare pareri a richiesta della Amministrazione Comunale e di fare proposte sulla sistemazione, generale o particolare, di tutto ciò che ha rela

zione all'arte e al decoro del cimitero.

## CAPITOLO VII<sup>A</sup> NORME TECNICHE

### ART. 75. - PROGETTI.

I progetti per la costruzione di edicole, cappelle, ecc. e per l'erezione del monumento devono essere presentati entro un anno dalla data dei versamenti di cui all'art. 58 del presente Regolamento.

Le domande per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cappelle, colombari, ossari, monumenti e lapidi ecc. devono essere firmate dal concessionario, in duplice esemplare e contenere una descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

I disegni di progetto devono essere redatti in scala non inferiore a 1:20 e rappresentati in pianta, prospetto e sezione. La rappresentazione dell'opera può essere effettuata per mezzo di disegni od altri metodi.

A richiesta si dovrà presentare anche i particolari che possano offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

### ART. 76. - ESECUZIONE DELLE OPERE.

Il Sindaco approva il progetto per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, ecc. autorizza l'introduzione nel cimitero di materiali e delle attrezzature necessarie per la esecuzione delle opere, fissando il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati, previo parere consultivo della Commissione di cui agli artt. 73 e 74 del presente Regolamento.

### ART. 77. - COSTRUZIONI DI EDICOLE E CAPPELLE.

Lo spazio per la costruzione di edicole e cappelle dovrà essere recinto, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Municipale.

Nella costruzione delle edicole e cappelle il muro grezzo interrato sarà di almeno tre teste se in muratura di mattoni, e cioè, circa cm. 38; di cm. 20 se di calcestruzzo.

### ART. 78. - VERIFICA DELLE OPERE.

L'Ufficio Tecnico Municipale provvederà, al termine dei

lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori.

Per le edicole e le cappelle la verifica sarà pure effettuata dall'Ufficiale Sanitario.

**ART. 79. - NORME COMUNI AI MONUMENTI.**

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.

Lo spessore delle lastre orizzontali e inclinate non deve essere inferiore a cm. 6 per le sepolture trentennali ed a cm. 4 per le sepolture quindicennali e gratuite.

E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordonatura e nello spazio racchiuso tra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. I monumenti per tutte le sepolture devono recare il numero progressivo della sepoltura.

**ART. 80. - MONUMENTI SU GIARDINI PER SEPOLTURE TEMPORANEE A PAGAMENTO.**

I monumenti per le sepolture temporanee a pagamento non dovranno superare l'altezza di cm. 180, misurata dal piano del viale, salvo disposizioni diverse per zone oggetto di studi particolari.

**ART. 81. - MONUMENTO UNICO SU DUE SEPOLTURE.**

Su due sepolture individuali contigue, è concesso di collocare un monumento unico purchè le salme tumulate siano di parenti o affini e si tratti di sepolture aventi scadenza nello stesso anno.

**ART. 82. - TRASFERIMENTO DEI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI DA UNA AD ALTRA SEPOLTURA.**

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione per l'Edilizia cimiteriale, può concedere il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura nei casi previsti dall'art. 63 del presente Regolamento.

**ART. 83 - ASPORTAZIONE DI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI PER ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE.**

Per questi lavori il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di ar busti o di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del concessionario di un deposito cauzionale, commisurato in rapporto al valore ed al pregio artistico di quanto viene asportato.

Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato, trascorsi tre mesi dal termine concordato, la concessione si intende decaduta e il deposito cauzionale previsto dal comma precedente viene incamerato dalla Civica Amministrazione.

**ART. 84 - LASTRE DEI COLOMBARI ED OSSARI.**

Alle chiusure dei colombari e degli ossari devono essere applicate lastre di marmo fornite dal Comune, con il nome e cognome, annualità di nascita e morte del defunto in forma standardizzata.

Sui colombari e sugli ossari sono ammesse solo fotografie standard di forma ovale 9 x 11 con cornice di bronzo liscio.

**ART. 85 - LUMI.**

Sui colombari e sugli ossari è fatto divieto di collocare portalumi. E' ammesso invece collocare lampade votive ad accensione elettrica sui colombari. Sugli altri tipi di sepoltura è consentito di collocare lumi di cera.

**CAPITOLO VIII<sup>^</sup>  
EPIGRAFI**

**ART. 86 - EPIGRAFI.**

Sulle sepolture a pagamento il concessionario è tenuto a inscrivere almeno il nome e cognome a cui la salma si riferisce.

Sono ammessi soltanto emblemi, simboli e epigrafi che si addicano all'austerità, alla sacertà del luogo e al culto dei morti.

**ART. 87 - ESAME DELLE EPIGRAFI.**

Nel caso il concessionario voglia inscrivere alcune frasi

la domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata in duplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere cui sono destinate.

Per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana bisogna allegare la traduzione.

## CAPITOLO IX<sup>A</sup>

### POLIZIA DEI CIMITERI

#### ART. 88 - ORARIO.

L'orario di apertura e chiusura del cimitero è stabilito dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Cimiteriale.

All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il cimitero.

#### ART. 89 - DIVIETI DI INGRESSO.

E' vietato l'ingresso nel cimitero agli ubriachi, alle persone non decentemente vestite ed aventi con sé cani od altri animali ed ai fanciulli non accompagnati da adulti.

#### ART. 90 - CONDOTTA NELL'INTERNO DEL CIMITERO.

Nell'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso. E' vietato:

- a) - compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- b) - fumare, consumare cibi e bevande;
- c) - danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- d) - gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cestii;
- e) - calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole o camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- f) - nell'interno del cimitero è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario.

#### ART. 91 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.

Nell'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il tra-

sporto di segni funebri o di materiali.

Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, possono sostare il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Nei giorni di scarsa affluenza del pubblico il custode può autorizzare le persone, impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età, ad utilizzare autovetture per la visita di tombe.

#### ART. 92 - INTRODUZIONE E ASPORTAZIONE DEI MATERIALI.

L'introduzione e l'asportazione dei materiali può avere luogo soltanto nei giorni feriali.

#### ART. 93 - LAVORI NEI CIMITERI.

Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, si fa eccezione per i tagli per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro l'apposita Commissione ritenga opportuno.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento dei fiori.

Sono vietati altresì:

- a) l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- b) l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, cappelle, ecc. dal 1° ottobre al 5 novembre;
- c) l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo quelli relativi e necessari alla costruzione di tombe individuali di persone in detto periodo.

La terra ed i rottami di rifiuti provenienti dalla costruzione di cappelle, o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, od amucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal custode.

#### ART. 94 - COLTIVAZIONE DI FIORI E ARBUSTI.

Sulle sepolture individuali e collettive è consentita la coltivazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recar danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

ART. 95 - MANUTENZIONE ORDINE E VIGILANZA - CUSTODE DEL CIMI-  
TERO.

La custodia del cimitero é affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e dell'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la manutenzione del cimitero, ed a quello dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Il custode del cimitero, come tale, é incaricato della esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo; nonché, la tenuta dei registri.

Il custode del cimitero deve:

- a) - Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) - Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c) - Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di mubatura di proprietà comunale;
- d) - Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- e) - Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il Camposanto;
- f) - Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, su indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
- g) - Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e permettere che ne avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- h) - Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- i) - Avvertire l'Ufficiale Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gl'impartirà.

CAPITOLO X^

DITTE AMMESSE A LAVORARE NEL CIMITERO

ART. 96 - DITTE NOTE ED IDONEE

Le ditte che intendono eseguire lavori, nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture, devono

ottenere l'assenso dell'Amministrazione Comunale per ciò che si riferisce alla competenza professionale e alla specifica idoneità per i particolari tipi di lavorazione. (1)

ART. 97 - PERSONALE DELLE DITTE.

Le ditte incaricate di eseguire i lavori nell'intero del cimitero dovranno rispondere degli eventuali danni compiuti dai loro incaricati.

CAPITOLO XI

BISPOSIZIONI GENERALI

ART. 98 - COMUNICAZIONI AI CONCESSIONARI.

Le comunicazioni relative alle concessioni nel cimitero vengono indirizzate dal Sindaco al concessionario o, in mancanza di quest'ultimo, a uno fra gli aventi diritto il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati.

ART. 99 - IMPORTI PER LE CONCESSIONI E RIMBORSI SPESE.

Gli importi dovuti per le concessioni nel cimitero sono determinati con deliberazione del Consiglio Comunale, quelli dovuti a titolo di rimborso spese per forniture e servizi con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 100 - SANZIONI.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite quali contravvenzioni a' sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale Testo Unico 3/3/1934 n° 383 e successive modificazioni.

Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nel cimitero, oltre alle sanzioni previste al paragrafo precedente, il Sindaco può sospendere la ditta dall'esercizio della sua attività presso il Cimitero Comunale per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno, con provvedimento motivato sentita la Commissione. Può altresì escludere la ditta da ulteriori lavori sempre con la medesima procedura.

(1) Aggiungere:

"Inoltre saranno tenute ad eseguire i lavori secondo quello che sarà il prezzario stabilito dalla Amministrazione Comunale, sentito l'ufficio tecnico e la Commissione di cui allo art.73".=

CAPITOLO XII^

(1) DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934 n° 1265 e nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942 n° 1880.

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a' sensi di Legge.